

Tribunale di Mantova, 8 aprile 2010 – Pres. Nora – Est. Laura De Simone.

**Concordato preventivo – Omologazione – Potere del tribunale di ordinare la riformulazione della proposta – Esclusione.**

**Concordato preventivo – Formazione delle classi – Creditori chirografari – Maggiore attribuzione al ceto bancario rispetto ad altri creditori di minore entità – Ammissibilità.**

**Concordato preventivo – Formazione delle classi – Valorizzazione delle garanzie di terzi – Formazione di classi distinte – Necessità.**

*In sede di omologa del concordato preventivo, il tribunale non ha alcuna facoltà di ordinare la riformulazione della proposta attraverso una diversa formazione delle classi. (fb) (riproduzione riservata)*

*Risponde al requisito richiesto dall'art. 169, comma 1, lett. c) (suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei) l'attribuzione di una percentuale più alta al ceto bancario, in ragione del maggior sacrificio richiesto, rispetto ad altra classe formata da crediti chirografari di piccola entità. (fb) (riproduzione riservata)*

*E' corretta la suddivisione in due classi distinte dei creditori appartenenti al ceto bancario in modo tale da valorizzare le garanzie offerte da terzi, le quali costituiscono una prospettiva di soddisfacimento del credito garantito ulteriore rispetto a quella concordataria. (fb) (riproduzione riservata)*

# IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)  
ha emesso il seguente

## DECRETO

- premesso che con ricorso depositato il 23 novembre 2009 B. D., in qualità di liquidatore della società M. C. S.r.l. in liquidazione, con sede in \* (MN), p.zza \* n. \*, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, con previsione di pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori muniti di cause legittime di prelazione, suddividendo gli ulteriori creditori in 5 classi con previsti trattamenti differenziati:

Classe 1 – Piccoli crediti (inferiori a €2.600,00), con soddisfazione nella percentuale del 50%

Classe 2 - Banche senza garanzie di terzi, con soddisfazione nella percentuale del 46%

Classe 3 – Banche con garanzie di terzi, con soddisfazione nella percentuale del 45%,

Classe 4 – Crediti contestati, con soddisfazione nella percentuale del 32,73%

Classe 5 – Fornitori, con soddisfazione nella percentuale del 15,50%

- atteso che questo Tribunale con decreto depositato il 22 dicembre 2009, effettuata la valutazione di correttezza dei criteri di formazione delle classi di creditori, ha ammesso, ex art.163 l.f., la società alla procedura di concordato preventivo nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone, commissario giudiziale il dott. A. B. e ha ordinato la convocazione dei creditori per l'udienza del 27 gennaio 2010,

- rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato,

considerato che, in ordine alla proposta, il Commissario Giudiziale ha espresso valutazione positiva il 23.1.2010, ai sensi dell'art.172 l.f.,

- considerato che in sede di adunanza in data 27 gennaio 2010 e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 l.f. è stata raggiunta, avendo espresso voto favorevole i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti

ammessi al voto, ed essendo stata altresì raggiunta la maggioranza per classi, con il voto favorevole di quattro classi su cinque, come risulta dall'attestato dell'esito della votazione depositato dal commissario giudiziale il 17 febbraio 2010,

## **IL CASO.it**

- osservato che con provvedimento del 18 febbraio 2010 il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 8 aprile 2010 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f.,

- rilevato che M. C. S.r.l. in liquidazione si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo,

- osservato che con atto di opposizione depositato il 29 marzo 2010 la Società B. S.r.l., premesso di aver espresso voto sfavorevole alla proposta, ha lamentato come ingiustificata la divisione in classi di creditori e altresì il trattamento economico differenziato tra le classi, non potendosi individuare nella categoria chirografari interessi economici da soddisfare in maniera diversa, ed ha concluso chiedendo che il Tribunale invitasse il ricorrente a riformulare le classi,

- visto il parere motivato e favorevole all'omologazione del Commissario giudiziale depositato il 29 marzo 2010,

- rilevato che il Collegio in questa sede è chiamato in primo luogo a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato,

- confermata la sussistenza in capo a M. C. S.r.l. in liquidazione della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 l.f., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza,

- riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.f. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata, verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge,

- rilevato che il Commissario Giudiziale in sede di parere motivato ex art.180 l.f., con valutazione condivisibile basata su riscontri documentali e ulteriori verifiche dopo i primi accertamenti ex art.172 l.f., ha confermato che le percentuali garantite con la proposta al ceto chirografario potranno essere attribuite al verificarsi delle condizioni in essa previste,

- ritenuto che, con riguardo all'opposizione proposta, formulata da B. S.r.l., ed avente ad oggetto la prospettazione di una erronea formazione delle classi, innanzi tutto il Tribunale valuta inammissibili le conclusioni formulate, potendosi in questa sede unicamente dare o meno efficacia, mediante l'omologa, all'accordo intervenuto tra il proponente ed i creditori, senza alcuna facoltà per il Collegio di ordinare la riformulazione della proposta in termini diversi,

- valutato in ogni caso nel merito che le incongruità riscontrate nella formazione delle classi non appaiono condivisibili, richiamandosi quanto già argomentato dal Tribunale nel provvedimento del 22 dicembre 2009, considerato che la differenziazione proposta tra i creditori può trovare ragionevole giustificazione nell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici degli appartenenti alla medesima classe, apparendo accettabile l'attribuzione della percentuale più alta al ceto bancario per il maggior sacrificio che a questo è richiesto, in termini assoluti, attraverso il pagamento in moneta concordataria, ed apparendo altresì legittima la suddivisione del ceto bancario in due classi in modo da valorizzare le garanzie offerte da terzi che potranno consentire un'ulteriore prospettiva di soddisfacimento dei crediti per le banche beneficiarie delle stesse,

- ritenuto che anche la percentuale offerta ai titolari di crediti contestati possa essere valutata congrua rispetto a quella prevista per le altre classi, essendo finalizzata a liberare la procedura dal contenzioso - relativo agli immobili di cui la stessa è proprietaria -, che potrebbe sorgere in ragione dei contratti rimasti inadempiti per responsabilità di M. C. S.r.l. in liquidazione,

## **IL CASO.it**

- considerato che la classe che potrebbe destare maggior perplessità è quella dei creditori con un credito inferiore a €2.600,00 ai quali la proposta attribuisce il 50% proprio in ragione dell'esiguità di tali crediti, rispetto alla classe residuale dei creditori chirografi ai quali è offerto il 15,50%, ma anche questo trattamento non pare al Collegio discriminatorio, attesi gli importi minimi che sostanzialmente verranno corrisposti ai creditori della prima classe e che potrebbero non giustificare l'imposizione anche a questi creditori dello stesso sacrificio richiesto agli altri,

- rilevato in ogni caso che effettuando la prova di resistenza e spostando i creditori dalla classe 1) alla classe 5) nulla muterebbe con riguardo al risultato delle votazioni, atteso che comunque anche con 4 classi dovrebbe ritenersi raggiunta oltre che la maggioranza dei crediti ammessi al voto, anche la maggioranza delle classi,

**IL CASO.it**

- considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato,

- osservato che, trattandosi di concordato con cessione dei beni in cui solo modeste attività liquidatorie devono essere ancora compiute per cui si ritiene di affidare l'esecuzione del concordato al liquidatore negoziale dott. D. B., peraltro in possesso dei requisiti di cui all'art.28 l.f., che dovrà attenersi alle disposizioni indicate nel dispositivo,

rilevato che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal comitato dei creditori formato da:

C.

F.

E.

ritenuto equo compensare tra le parti le spese di lite in ragione della novità delle questioni trattate,

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo di M. C. S.r.l. in liquidazione, con sede in \* (MN), p.zza \* n. \*, CF \*, in persona del liquidatore dott. D. B., nato a \* (MN) l' \*,

compensa tra le parti le spese del procedimento,

nomina Liquidatore della procedura il dott. D. B. quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il liquidatore dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione, relazionando ogni semestre e se richiesto dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori mediante riunioni alle quali parteciperà sempre anche il Commissario giudiziale,

- il Commissario giudiziale, dott. A. B., sorveglierà l'esecuzione della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione,

- il Commissario giudiziale, dott. A. B., in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 l.f.,

- il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni secondo le modalità ritenute più opportune, acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale, del comitato dei creditori e del liquidatore della società, dando notizia delle modalità di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

- le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori;

- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su conto corrente bancario intestato alla procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

- il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato;

- la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;

- ultimate le operazioni di liquidazione il Commissario giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l.f.;

- i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Commissario giudiziale, del comitato dei creditori e del Giudice delegato;

**IL CASO.it**

- le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

- nomina componenti del comitato dei creditori:

C.

F.

E.

dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, al Liquidatore ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, li 8 aprile 2010

**IL CASO.it**